

## I SOGGETTI DI DIRITTO

Nel linguaggio giuridico, il termine *persona o soggetto* indica i protagonisti delle relazioni e delle attività regolate dal diritto (IUDICA ZATTI).

Si tratta di una nozione che non coincide con quella di essere umano, in quanto comprende tutti coloro ai quali può essere imputata una determinata posizione giuridica, cioè una posizione garantita o sanzionata da una norma giuridica; può dirsi pertanto che è *soggetto di diritto (quindi persona) ogni centro di imputazioni giuridiche* (BIANCA).

Del resto, se osserviamo la realtà, quanto detto risulta evidente: esistono interessi che fanno capo a singoli individui, ma esistono anche interessi propri di gruppi, organizzazioni, partiti, associazioni, sindacati, cioè soggetti collettivi dotati di capacità di essere titolari di diritti e doveri (c.d. capacità giuridica).

Sicché, anche il nostro linguaggio si adegua ai fenomeni della realtà circostante: quando si dice, ad es., che la Società Alfa abbia acquistato un immobile, o abbia donato a favore dei poveri di un certo Comune o, ancora, che l'associazione giovani privatisti abbia organizzato un convegno; ciò significa che, se anche gli atti siano stati posti in essere da singole persone fisiche, gli effetti di tali atti sono imputabili all'ente collettivo.

Quanto detto è confermato dal Libro Primo del Codice Civile (delle persone e dalla famiglia), che distingue e disciplina separatamente la persona fisica e la persona giuridica.

Quando l'ordinamento prevede, diritti, obblighi, poteri, facoltà etc. deve necessariamente prevedere criteri che consentano di capire a chi spettano tali diritti, obblighi, poteri e facoltà. Esso deve, cioè, stabilire quali siano i soggetti cui imputare le varie situazioni soggettive: l'utilizzo giuridico del termine *soggetto* allude quindi a centri di imputazione di situazioni soggettive ed individua i destinatari degli effetti giuridici.

Singolo individuo  
Gruppi intermedi  
Organizzazioni economiche  
Istituzioni pubbliche

Nel linguaggio giuridico il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è indicato come IL SOGGETTO

Soggetto di diritti ed obblighi — Centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici  
Soggetto di attività giuridica — Centro di imputazione di atti e fatti giuridici

## SOGGETTI DI DIRITTO

**PERSONA FISICA (1-10)**. Con tale termine, l'ordinamento giuridico vuole indicare qualsiasi essere umano nato vivo. Le persone fisiche, dunque, sono **tutti gli individui appartenenti alla specie umana**

**PERSONA GIURIDICA (11ss.)**. Con tale termine, si fa riferimento ad una particolare organizzazione collettiva costituita da più persone fisiche, considerata come un soggetto a sé stante rispetto alle persone che la compongono. Le persone giuridiche sono entità caratterizzate dall'aggregarsi di una pluralità di persone fisiche (associazione, comitati, società) o di un patrimonio (fondazioni) in vista del raggiungimento di un determinato scopo

## LA PERSONA.

Il codice civile del 1942, sulla scia dell'esempio di alcuni codici stranieri, tra i quali quello tedesco e quello svizzero, ha introdotto un'espressa regolamentazione della capacità (nel titolo I) delle persone fisiche. Il soggetto giuridico è una fattispecie composta dell'elemento: *materiale* (esistente di fatto nella realtà extragiuridica) e *formale* (la qualificazione normativa ovvero il riconoscimento formale da parte dell'ordinamento giuridico). La Costituzione italiana del 1948 segna il passaggio dal concetto di individuo, inteso quale astratto soggetto di diritto, alla nozione di individuo come persona e, con esso, il tramonto della concezione formalistica della persona medesima. In particolare, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, al contempo, all'articolo 3 enuncia il principio di eguaglianza formale e sostanziale. Tali norme testimoniano l'esistenza di un principio generale di rango costituzionale volto alla tutela della persona e pongono le basi per la creazione di nuovi diritti della persona. La persona assume oramai ad un valore fondamentale dell'ordinamento giuridico sia nazionale che comunitario. Definitivamente superata la concezione formalistica accolta originariamente dal codice civile, la persona, come emerge dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali, dal nuovo diritto privato europeo, è considerata valore in sé, o meglio il valore fondamentale su cui poggia l'intero ordinamento giuridico. La concezione unitaria della persona, non risulta contraddetta dalle categorie formali elaborate dai giuristi per configurare la posizione della persona nel mondo del diritto, vale a dire lo status, la capacità giuridica, la capacità di agire.

## NASCITA DEL CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA

Nel linguaggio giuridico col termine *persona* si indica:

1. l'uomo designato come persona fisica;
2. ogni organizzazione collettiva, alla quale si dà il nome di persone giuridiche.

La persona giuridica è ente dotato di capacità giuridica, capacità di agire per mezzo dei suoi organi e dotato di autonomia patrimoniale perfetta.

L'aggettivo "giuridica" sta ad indicare che la persona è tale per il diritto, in virtù del fatto che è considerata persona dalla legge: il dato normativo, dal quale si evince l'esistenza stessa della persona giuridica, dunque, non può essere posto in discussione.

La dottrina moderna ha visto contrapporsi due diverse posizioni:

1. l'una colloca la persona giuridica, insieme con la persona fisica, nella più ampia categoria dei soggetti di diritto;
2. l'altra posizione considera solo l'individuo quale soggetto di diritto, negando autonomia soggettiva giuridica alle persone giuridiche. Nell'ambito dell'orientamento tradizionale che considera le persone giuridiche come soggetti di diritto, si individuano due diverse impostazioni:

1. quella del SAVIGNY, *teoria della finzione della persona giuridica*;
2. quella di OTTO VON GIERKE, *teoria organica o della realtà*.

Il codice civile del 1942, disciplinando sia la persona fisica e la persona giuridica, nonché gli enti non riconosciuti, consente di affermare che **la nozione di soggettività giuridica è più ampia di quella della personalità giuridica**, la prima si scollega dall'ultima. Il dibattito sorto intorno al concetto di persona giuridica tra i sostenitori delle due principali teorie, quella finzionistica e quella realistica, ha profondamente influenzato la soluzione dello spinoso problema della capacità degli enti.

La dottrina oggi prevalente non dubita della piena capacità giuridica delle organizzazioni collettive. Il riconoscimento della soggettività giuridica, pena la lesione del fondamentale principio di uguaglianza di tutti i soggetti dell'ordinamento di fronte alla legge.

Ciò non toglie che il concetto di capacità giuridica assuma un significato proprio in considerazione della peculiare natura delle organizzazioni collettive: vi sono diritti- che per loro natura- sono preclusi agli enti (es. quelli scaturenti da rapporti familiari), altri- invece- che possono avere estensione diversa.

Il problema che ha maggiormente impegnato la dottrina è quello relativo alla capacità di agire delle persone giuridiche.

Le più remote concezioni dottrinarie, sulla scorta di una sostanziale parificazione di persone giuridiche e persone incapaci di agire, risolvevano il problema facendo applicazione dell'istituto della rappresentanza necessaria; bene presto ci si avvide- però- della fallacia di quel sistema che negava in radice la capacità di agire delle persone giuridiche in generale e, in particolare dell'ente Stato.

Questa fu la ragione storica della costruzione della moderna concezione di "organo" che sola poteva consentire di abbandonare quella equiparazione e di fondare la capacità di agire degli enti collettivi.

Il passaggio fondamentale avvenne con la enucleazione del **principio di immedesimazione organica** che solo consentirà di spiegare che l'individuo, in quanto organo, va considerato parte dell'ente, ossia un suo strumento, di modo che attraverso l'operare dell'organo, l'ente riesca ad esprimere la propria volontà ed agire.